



Ambito Territoriale S3 ex S10 "Alto Sele -Tanagro"

**CONVENZIONE
PER LA PRESA IN CARICO, L'ACCOGLIENZA E LA TUTELA DI MINORI**

TRA

Il Consorzio Sociale AGORA' S10 - Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona nell'Ambito Territoriale S3 ex S10 (Comuni di Palomonte, Buccino, Castelnuovo di Conza, Colliano, Laviano, Romagnano al Monte, Ricigliano, San Gregorio Magno, Santomenna, Valva, Comunità Montana "Tanagro-Alto e medio Sele") sita nel Comune di Palomonte (SA) - Località Valle, snc. Tel. 0828/994111 E-mail: consorzioagoras10@gmail.com, PEC: consorzioagoras10@pec.it rappresentato dal dott. Giovanni Russo

E

L'Associazione "Una Casa per la vita - ETS" con sede legale in Battipaglia alla Via De Divitiis, Pal. Caprino, P.IVA n. 04019800657, e-mail: info@unacasaperlavita.it e PEC: unacasaperlavita@legalmail.it, Tel./Fax 0828303176, con rappresentante legale dott.ssa Lupaldi Lorenza, nata a Battipaglia il 13/02/1956 e residente a Battipaglia in Via Plava n. 58, C.F. LPLLNZ56B53A717P;

SI CONVIENE A STIPULA QUANTO SEGUE:

PREMESSA

Nell'ambito della programmazione degli interventi socio assistenziali il Consorzio Agorà S10 si avvale di servizi residenziali per le prestazioni socio assistenziali ed educative in favore di minori con o senza madre temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno allo stesso ed al suo nucleo, nonché in favore di minori in stato di abbandono morale e materiale, segnalati dal Servizio Sociale competente o dall'Autorità Giudiziaria, secondo le procedure amministrative vigenti e le norme che regolano la competenza a sostenere l'onere della retta.

ARTICOLO 1

(Oggetto e finalità della Convenzione)

La presente Convenzione ha per oggetto l'intesa tra il Consorzio Sociale AGORA' S10 - Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona nell'Ambito Territoriale S3 ex S10 (di seguito l'Azienda) e l'Associazione "Una Casa per la Vita - Ets" (di seguito l'Associazione), sopra specificate, finalizzata alla presa in carico, all'accoglienza ed alla tutela di minori e madri o gestanti presso la Comunità Accoglienza per Gestanti, Madri e Bambini "Una Casa per la Vita" sita in via Gorizia 14 di Battipaglia (Sa), regolarmente autorizzata con

Consorzio Sociale AGORA' S10

Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona di cui all'Art. 31 e 114 del D.lgs 267/2000
Comune di Palomonte (SA) - Località Valle, snc.
Tel. 0828/994111 email: consorzioagoras10@gmail.com - PEC: consorzioagoras10@pec.it

*Azienda Speciale
Consorzio Sociale
AGORA' S10
Località Valle, snc
Palomonte (SA)
C.F./P.IVA
05822960657*

6



Azienda S. Consorzio
 AGORA
 Località
 Palomonte
 C.F. 0582

Provvedimento n. 08 del 30.01.2013 da parte del Piano Sociale di Zona S/5 - Comune Capofila Eboli ed accreditata con Provvedimento n° 41 del 11.03.2015 da parte del Piano Sociale di Zona S/4 - Comune Capofila Pontecagnano Faiano, ai sensi del REGOLAMENTO 7 aprile 2014, n. 4 Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) così come previsto dal Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007.

ARTICOLO 2 (Ammissioni)

L'ammissione dell'utente avviene di norma previa richiesta di disponibilità da parte del Servizio Sociale competente del caso. Ad essa, dopo la valutazione da parte del responsabile della Struttura, segue la relativa dichiarazione di disponibilità all'accoglienza per il minore in oggetto. L'ingresso in struttura di norma avviene nel corso delle 24 ore dalla richiesta.

In taluni casi le ammissioni potranno avere carattere di urgenza su richiesta del Servizio Sociale, o su intervento delle Forze dell'Ordine, o su provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. La struttura in tali casi dovrà garantire, nei limiti della capacità ricettiva, l'immediata accoglienza degli utenti e la tempestiva comunicazione di inserimento da inoltrare all'Azienda. Nelle successive 24-48 ore, seguirà la formalizzazione della collocazione in struttura da parte dell'Azienda.

ARTICOLO 3 (Permanenza del minore)

La permanenza del minore non dovrà superare i 4 mesi. Tale periodo potrà essere prorogato per altri due mesi solo quando le dimissioni provocano pregiudizio al minore e al suo progetto educativo individuale. La permanenza del minore potrà essere prorogata ulteriormente qualora il progetto educativo dipenda da provvedimenti e atti di competenza di altri Enti e/o Autorità Giudiziarie, nei limiti delle scelte programmatiche e delle disponibilità finanziarie del Consorzio.

ARTICOLO 4 (Specifiche della Convenzione ed accordi tra le parti)

- a) La presente Convenzione prevede che l'Associazione nel rispetto degli standard minimi di qualità, sicurezza ed efficienza del servizio residenziale in oggetto, garantisca all'Azienda una tariffa agevolata rispetto al tariffario vigente per gli utenti inviati da quest'ultima.
- b) Con la presente Convenzione, sulla base della proposta economica pervenuta in data 09/02/2021 Prot. 54, vengono stabilite le tariffe giornaliere così come indicato nella seguente tabella:

UTENTE	RETTA GIORNALIERA PRO CAPITE
Madre	
Minore	

- c) Ai sensi dell'Art.3 comma 8 della L. 136/2010, l'Associazione si obbliga a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, fissati dalla medesima legge.
- d) L'Associazione mette a disposizione il seguente conto corrente bancario presso la BCC di Battipaglia IT85E0837876090000000337545.

Consorzio Sociale AGORA S10
 Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona di cui all'Art. 31 e 114 del D.lgs 267/2000
 Comune di Palomonte (SA) - Località Valle, snc.
 Tel. 0828/994111 email: consorzioagoras10@gmail.com - PEC: consorzioagoras10@pec.it



- e) Per i giorni in cui gli utenti ospiti dovessero assentarsi, per giustificati motivi concordati con i Servizi Sociali e/o autorizzati dall'Autorità Giudiziaria, sarà prevista una riduzione del 70% delle tariffe stabilite ai fini del "mantenimento del posto".
- f) L'Associazione dichiara che sono inclusi, nel rispetto degli standard stabiliti ai sensi del regolamento n. 6 del 18 dicembre 2006 e del Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione della L.R. 11/2007, i seguenti servizi per ogni utente:
- Alloggio, incluse le utenze domestiche (acqua, luce, gas, etc.);
 - Vitto, nel rispetto delle specifiche esigenze dietetiche dei singoli utenti;
 - Fornitura di vestiario, libri, cancelleria, giochi e apparecchiature tecnologiche necessarie allo studio;
 - Spese sanitarie coperte dal S.S.N. e/o convenzionate con le A.S.L. con pagamento dei ticket sanitari qualora non sia previsto l'esonero;
 - Consulenza legale (con particolare esperienza nell'area di donne in difficoltà);
 - Psicologo per consulenza psicologica o psicoterapia;
 - Inserimento scolastico e rapporti con la scuola frequentata dal minore;
 - Sostegno e orientamento socio-educativo, attività sportive, laboratoriali, di socializzazione e ludico-ricreative (favorendo l'utilizzo delle risorse territoriali);
 - Servizio di trasporto (scolastico e/o per altre necessità);
 - Disponibilità di un impianto di comunicazione che consenta la ricezione e la chiamata dall'interno verso l'esterno, salvo diverse disposizioni della Magistratura o concordate con l'Assistente Sociale di riferimento e disciplinate dal Regolamento interno;
 - Assistenza religiosa, laddove richiesta, nel rispetto della libertà individuale di culto e di religione.

Vengono esclusi i servizi riguardanti:

- Odontoiatria; Estetica; Visite specialistiche non convenzionate; Attività riabilitativa non convenzionata; Rinnovo di permessi, passaporto ed altra documentazione legata alla cittadinanza italiana.

I servizi legati all'espletamento di consulenze professionali (psicologo, avvocato, etc.) rispettano le fasce orarie e l'organizzazione del personale prevista dalla Cooperativa, salvo particolari esigenze da concordare col Servizio inviante.

- g) L'Associazione dichiara che, come da relative autorizzazioni, la capacità ricettiva della struttura di accoglienza "Una Casa per la Vita - ETS" è di n. 4 madri con n. 8 minori. Tale struttura è aperta 365 giorni all'anno, 24 ore su 24.
- h) L'Associazione dichiara di mettere a disposizione dell'Azienda un numero massimo di utenti ospitabili in regime di convenzione pari a n. 12 unità, compatibilmente con la disponibilità in relazione alla summenzionata capacità ricettiva, documentata dal registro delle presenze.
- i) L'Associazione garantisce la professionalità e l'esperienza degli operatori impiegati, riconoscendo ad essi il trattamento economico e la retribuzione previsti dalle vigenti normative contrattuali, qui condivise.
- j) L'Associazione garantisce l'invio periodico di relazioni di aggiornamento in merito agli utenti collocati, su richiesta dei Servizi Sociali o al sopraggiungere di evoluzioni degne di attenzione. Tali



Azienda Speciale
 Cons
 AG
 Loca
 Palc
 C.
 058
 EUC

relazioni, ad esclusione di quelle richieste direttamente dall'Autorità Giudiziaria, andranno inviate esclusivamente al Servizio Sociale inviante.

- k) L'accoglienza degli utenti avviene in stanze doppie, coerentemente a quanto previsto dal Catalogo regionale per gli aspetti tecnici e strutturali.
- l) L'Associazione garantisce, qualora richiesto, la possibilità di organizzare visite parentali e/o incontri protetti con modalità da concordare con i Servizi Sociali, fornendo uno spazio adeguato preferibilmente all'interno della struttura, assicurando la presenza di un operatore durante tutta la durata degli incontri.

ARTICOLO 5

(Competenze ed oneri delle parti)

- a) Il Responsabile dell'Associazione accetta tutte le norme vigenti e prescrittive della presente Convenzione e le disposizioni del Regolamento regionale e la normativa nazionale in materia.
- b) L'Associazione è responsabile verso l'Azienda ed il Servizio inviante, nonché verso i terzi per ogni e qualsiasi abuso nell'uso dei locali e degli arredi e per tutto ciò che concerne l'utilizzo e la convivenza pacifica degli utenti all'interno degli spazi. E' altresì, tenuta alla stipula di apposita assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per la copertura assicurativa, che deve essere già attiva al momento della sottoscrizione.
- c) Il Referente dell'Associazione per la presente Convenzione è la dott.ssa Lupaldi Lorenza, Presidente dell'Associazione.
- d) L'Azienda, per tramite dei Servizi Sociali Professionali, è responsabile delle segnalazioni e dell'invio degli utenti, nei termini previsti dalla presente Convenzione e dalle norme vigenti in materia. L'Azienda assicura lo svolgimento quanto più efficace e snello possibile delle pratiche legate alla segnalazione, alla presa in carico da parte dell'Associazione e all'espletamento dei provvedimenti di pagamento delle rette, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
- e) Il Referente dell'Azienda per la presente Convezione è il Direttore Generale.

ARTICOLO 6

(Prescrizioni in materia di sicurezza)

- a) L'Azienda ed i Servizi invianti sono esonerati da qualsiasi responsabilità circa i rischi che possano derivare dall'uso improprio dei locali della struttura, dallo svolgimento delle attività e dalla inosservanza delle disposizioni previste nel piano di "valutazione dei rischi" della struttura;
- b) L'Azienda ed i Servizi invianti sono esonerati da qualsiasi responsabilità civile e penale per qualsiasi evento che dovesse verificarsi nei locali della struttura e vie di accesso agli stessi durante il tempo della Convenzione, nonché per danni a persone e cose, di frequentanti o di terzi, in dipendenza dell'uso dei locali e delle attrezzature nei periodi di efficacia della convenzione;
- c) I firmatari della Convenzione si impegnano a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti derivanti dall'applicazione del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- d) Ai fini e per gli effetti dell'applicazione del D.Lgs, 81/2008 e ss.mm.ii l'Associazione si assume l'onere di fornire all'Azienda, qualora richiesto, il documento di "valutazione dei rischi" completo del piano di sicurezza antincendio e del piano di evacuazione;

Consorzio Sociale AGORA' S10
 Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona di cui all'Art. 31 e 114 del D.Lgs 267/2000
 Comune di Palomonte (SA) - Località Valle, snc.
 Tel. 0828/994111 email: consorzioagoras10@gmail.com - PEC: consorzioagoras10@pec.it

[Handwritten signature]



- e) l'Associazione è esonerata da qualsiasi responsabilità legata a fatti o atti di cui non è a conoscenza e sui quali non ricade alcuna responsabilità oggettiva riguardo eventuali comportamenti, atteggiamenti o atti di utenti non formalmente segnalate o prese in carico;
- f) Si rammenta il rispetto della normativa vigente per quanto riguarda il divieto di fumo.

ARTICOLO 7 (Obblighi della Cooperativa)

- a) Sono a carico dell'Associazione i seguenti adempimenti:
 - il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy e del Catalogo regionale su citato;
 - il mantenimento degli standard di pulizia e sicurezza ove si svolgono le attività autorizzate;
 - il riordino dei locali e dei servizi igienici dopo l'utilizzo, lasciandoli in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività;
 - la custodia dei locali;
 - Il possesso di una polizza assicurativa attiva per RCT ed infortuni per gli utenti e gli operatori.

ARTICOLO 8 (Durata e revoca convenzione)

- a) La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di cinque (5) anni;
- b) Qualora si verificano fatti rilevanti, atti a cambiare le motivazioni e le condizioni della presente Convenzione, la stessa potrà essere modificata a richiesta delle parti interessate.
- c) Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente Convenzione, previa comunicazione motivata, con preavviso di almeno 30 giorni;
- d) La convenzione può in qualsiasi momento essere temporaneamente sospesa, con preavviso di almeno 7 gg con r/r o tramite PEC, su richiesta motivata dell'Azienda o per esigenze insindacabili della Cooperativa, con preavviso di almeno 7 gg con r/r o tramite PEC, qualora vi sia inadempienza grave di una delle parti alle condizioni contenute nella presente Convenzione.

ARTICOLO 9 (Norme finali e di rinvio)

- a) La presente Convenzione è esente da bollo, ai sensi dell'Art.16 allegato B) del D.P.R. 26.10.72 n.642, come modificato dal D.P.R. n.955 del 30.12.1982 e verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/04/86 e del D.M. 20/08/1992;
- b) Per quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile e alle leggi vigenti in materia;
- c) I dati contenuti nella presente convenzione sono destinati a trattamento manuale/informatico esclusivamente per fini strettamente inerenti alla stipula stessa. Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti;
- d) Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti devono essere affrontate con spirito collaborativo. Se le divergenze dovessero permanere, competente a qualsiasi azione giudiziaria è il Foro di Salerno.



Letto, confermato e sottoscritto, con accettazione espressa di tutti gli articoli.

Palomonte, 09 marzo 2021

Il Direttore Generale del Consorzio Agora S10
Dott. Giovanni Russo



Il Rappresentante legale dell'Associazione "Una Casa per la Vita – ETS"
Dott.ssa Lupaldi Lorenza